



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 3/TFT del 13 settembre 2019

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare,
nella riunione tenutasi in Napoli il 9 settembre 2019,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 449

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe ; Avv. V. Pecorella;
Dott. G. De Vincentiis.

Proc.14725/926pfi17-18/MS/fda del 18.06.2018 (Campionato Regionale Juniores).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Antonio Ernesto Detta n.27.11.1976, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Sporting Sala Consilina, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Michele Riggio nato 31.10.1998, (gara del 13.01.2015), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Alessandro Garofalo (1 gara), della società Asd Sporting Sala Consilina, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Sporting Sala Consilina, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Sporting Sala Consilina, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigente accompagnatore sig. Alessandro Garofalo con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Antonio Ernesto Detta l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Sporting Sala Consilina ed il suo Presidente Sig. Antonio Ernesto Detta, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. All'udienza di oggi, il Presidente dello Sporting Sala Consilina, depositava tutta la documentazione dalla quale si evince che il calciatore deferito era regolarmente tesserato sin dal 18/12/2014 e che solo in data 9/2/2015 l'ufficio tesseramento notificava l'irregolarità del tesseramento in quanto l'autorizzazione era stata

sottoscritta solo da uno dei genitori esercenti la potestà. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Michele Rigio tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Alessandro Garofalo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Antonio Ernesto Detta la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Sporting Sala Consilina la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Sporting Sala Consilina alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti non responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, in quanto l'autorizzazione per lo svolgimento di un'attività sportiva da parte dei genitori esercenti la potestà costituisce atto di ordinaria amministrazione, il quale, ai sensi dell'art. 320 cc., può essere posto in essere disgiuntamente da ciascun genitore. Nella specie pertanto la sottoscrizione dell'autorizzazione da parte di un solo genitore, ad avviso di questo Tribunale, è da considerarsi di per sé sufficiente. Si rileva infine che, in ogni caso, la signora Granata con dichiarazione sostitutiva resa all'epoca del tesseramento (e cioè il 18/12/2014) dichiarava di essere separata dal sig. Rigio Giuseppe e che esercitava in via esclusiva la potestà genitoriale sul figlio Michele. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

**IL PRESIDENTE
Avv. Arturo Frojo**

FASC. 452

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. M. Iannone; Avv. N. Di Ronza; Avv. V. Pecorella.
Proc.14470/973pfi18-19/MS/CS/jg del 14.06.2019 (Campionato minigiovanissimi B provinciali SA).**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Milone Marcello n. 28.01.1972, all'epoca dei fatti fatti Presidente e dirigente accompagnatore (1 gara) della società Asd Aquilotti, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39.43, commi 1 e 6 e art.61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Crescenzo Michele, n.29.07.2005, (gara del 5.02.2018)), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 e 43 delle NOIF; La società Asd Aquilotti, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Aquilotti, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal presidente e dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Milone Marcello (1 gara) con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Milone Marcello l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Aquilotti, ed il suo Presidente Sig. Milone Marcello, facevano pervenire memorie difensive, nelle quali, tra l'altro, si chiedeva l'accesso al patteggiamento da reiterare in sede di comparizione delle parti alla udienza del 2/9/2019. A tale udienza, sebbene le comunicazioni risultino regolarmente ricevute dai deferiti a mezzo raccomandata per la seduta odierna,

nessuno è comparso sia per reiterare la richiesta di patteggiamento sia per esibire eventuale ulteriore documentazione a loro discolta, pertanto il Tribunale ha deciso sulla base della documentazione versata in atti. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Crescenzo Michele tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Milone Marcello la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Aquilotti la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Aquilotti alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Crescenzo Michele due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Milone Marcello la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Aquilotti € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. Eugenio Russo**

FASC. 455

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe
Proc.14722/937pfi17-18/CS/fda del 18.06.2019 (Campionato Juniores Regionale, Calcio a Cinque serie D e Giovanissimi Calcio a Cinque).**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Alfonso Pecoraro n.10.01.1957, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore (6 gare) della società Asdpol Olimpia Capri C.Pecoraro per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF per aver svolto anche le funzioni di accompagnatore ufficiale;

calciatori: Salvatore Guarino nato 30.09.1984, (gara Calcio a Cinque serie D del 11.01.2015), Davide Russo nato 20.03.1994 (gara Calcio a Cinque Serie D del 7.02.2015), Yousri Ilyas nato 18.02.1996 (gare Juniores Regionale del 17.11.2014 e 20.10.2014), Lorenzo Passannante nato 11.08.2000 (gara giovanissimi Calcio a Cinque del 30.11.2014) e Luigi Acampora nato 26.06.1991 (gare calcio a cinque serie D del 31.01.2015, 15.02.2015 e 28.02.2015); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigenti accompagnatori sigg. Antonio Pecoraro (2 gare) e Alfonso Pecoraro presidente con funzioni di dirigente accompagnatore (6 gare), della società Asdpol Olimpia Capri C.Pecoraro, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asdpol Olimpia Capri C.Pecoraro, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asdpol Olimpia Capri C. Pecoraro, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori sigg. Antonio Pecoraro (2 gare) e Alfonso Pecoraro presidente con funzioni di dirigente accompagnatore (6 gare), con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Alfonso Pecoraro l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi

ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asdpol Olimpia Capri C. Pecoraro ed il suo Presidente Sig. Cioffi Giovanni, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Salvatore Guarino tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Davide Russo tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Yousri Ilyas quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Lorenzo Passannante tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Luigi Acampora cinque (5) giornate di squalifica; per il dirigente Antonio Pecoraro la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente/ dirigente accompagnatore Alfonso Pecoraro la sanzione di mesi dodici (12) di inibizione; per la società Asdpol Olimpia Capri C. Pecoraro la penalizzazione di punti otto (8) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 700,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asdpol Olimpia Capri C. Pecoraro alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, trattandosi di fatti del 2014-2015 pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Salvatore Guarino due (2) giornate di squalifica; il calciatore Davide Russo due (2) giornate di squalifica; il calciatore Yousri Ilyas tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Lorenzo Passannante due (2) giornate di squalifica; il calciatore Luigi Acampora quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Antonio Pecoraro la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente/ dirigente accompagnatore Alfonso Pecoraro la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asdpol Olimpia Capri C. Pecoraro la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 300,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE
Avv. Arturo Frojo

FASC. 458

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe ; Avv. V. Pecorella. Proc.14632/970pfi18-19/MS/CS/gb del 17.06.2018 (Campionato giovanissimi provinciali Napoli).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. De Lucia Alfonso n.12.11.1983, all'epoca dei fatti Presidente della società F.c. Ss Nola 1925, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Cappella Francesco nato 28.08.2003, (gara 8.04.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Franzese Francesco (1 gara), della società F.c. Ss Nola 1925, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società F.c. Ss Nola 1925, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società F.c. Ss Nola 1925, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di

cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore sig. Franzese Francesco con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. De Lucia Alfonso l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La F.c. Ss Nola 1925 ed il suo Presidente Sig. De Lucia Alfonso, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Preliminarmente si dispone lo stralcio della posizione di Alfonso De Lucia e della società F.c. Ss Nola 1925 a seguito della definizione di tali posizioni con sentenza di patteggiamento. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Cappella Francesco tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Franzese Francesco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. F.c. Ss Nola 1925 alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Cappella Francesco tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Franzese Francesco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE

Avv. Arturo Frojo

FASC. 457

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; Avv. M. Bianco.

Proc.14640/964pfi18-19/MS/CS/gb del 14.06.2019 (Campionato Juniores Regionali).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Cioffi Giovanni n.13.11.1970, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd San Marco Evangelista per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Luigi Barbato nato 30.07.1999, (gara del 18.02.2018), Anthony Pio Pisu nato 1.02.2002 (gara del 12.03.2018) per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigenti accompagnatori sigg. Nicola Galiano (1 gara), Pietro D'angelo (1 gara), della società Asd San Marco Evangelista, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd San Marco Evangelista, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd San Marco Evangelista, malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori sigg. Nicola Galiano (1 gara), Pietro D'angelo (1 gara) della società Asd San Marco Evangelista con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Cioffi Giovanni l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le

violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd San Marco Evangelista ed il suo Presidente Sig. Cioffi Giovanni, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Luigi Barbato due (2) giornate di squalifica; il calciatore Anthony Pio Pisu due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Nicola Galiano la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Pietro D'Angelo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Cioffi Giovanni la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società Asd San Marco Evangelista ora Asd Sessana la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione corrente sportiva ed euro 300.00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd San Marco Evangelista ora Asd Sessana alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Luigi Barbato una (1) giornata di squalifica; il calciatore Anthony Pio Pisu uno (1) giornata di squalifica; per il dirigente Nicola Galiano la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente Pietro D'Angelo la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente Cioffi Giovanni la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd San Marco Evangelista ora Asd Sessana la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione corrente sportiva ed euro 200.00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. Eugenio Russo**

FASC. 458

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe ; Avv. V. Pecorella. Proc.14632/970pfi18-19/MS/CS/gb del 17.06.2018 (Campionato giovanissimi provinciali Napoli).

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. De Lucia Alfonso n.12.11.1983, all'epoca dei fatti Presidente della società F.c. Ss Nola 1925, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; La società F.c. Ss Nola 1925, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 9.09.2019 il rappresentante dei deferiti, chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'attuale art. 127 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente De Lucia Alfonso la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); per la società F.c. Ss Nola 1925, la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di due (2) punti di penalizzazione, da scontarsi nel campionato giovanissimi provinciali stagione sportiva 2019/2020 (s.b. euro 300,00 di ammenda e di 3 punti ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. R. Miele, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S. **P.Q.M.**

APPLICA

per il Presidente De Lucia Alfonso la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); per la società F.c. Ss Nola 1925, la sanzione di euro 200,00 di ammenda e di due (2) punti di penalizzazione, da scontarsi nel campionato giovanissimi provinciali stagione sportiva 2019/2020 (s.b. euro 300,00 di ammenda e di 3 punti ridotti come sopra). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE
Avv. Arturo Frojo

FASC. 459

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente f.f.); Avv. F. Mottola; Avv. M. Bianco.

Proc.14785/778pfi18-19/MS/CS/cf del 19.06.2019 (Campionato Allievi Provinciali Caserta).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Castaldo Mario n.27.11.1985, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Oreste Cilento (ora Cs Galluccio Asd), per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Ficociello Andrea nato 15.12.2002, (gare del 19.11.2017, 10.12.2017, 17.12.2017 e 11.02.2018), Mancini Manuel nato 5.06.2001 (gare 11.02.2018, 18.02.2018 e 28.03.2018), De Luca Michele nato 11.10.2001 (gara del 3.12.2017) per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigenti accompagnatori sigg. Rondinelli Davide (1 gara), Teoli Gionatan (4 gara), Ciaraldi Fausto (2 gare) della società Asd Oreste Cilento (ora Cs Galluccio Asd), per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Oreste Cilento (ora Cs Galluccio Asd), per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Oreste Cilento (ora Cs Galluccio Asd), malgrado non fossero tesserati ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori sigg. Rondinelli Davide, Teoli Gionatan, Ciaraldi Fausto della società Asd Oreste Cilento (ora Cs Galluccio Asd), con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Castaldo Mario l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Oreste Cilento (ora Cs Galluccio Asd), ed il suo Presidente Sig. Castaldo Mario, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Ficociello Andrea tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Mancini Manuel tre (3) giornate di squalifica; il calciatore De Luca Michele tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Rondinelli Davide la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Teoli Gionatan la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente Ciaraldi Fausto la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Castaldo Mario la sanzione di mesi nove (9) di inibizione; per la società Asd Oreste Cilento (Ora Cs Galluccio Asd) la penalizzazione di punti sei (6) in classifica ed euro 600.00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Oreste Cilento (ora Cs Galluccio Asd), alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocimento della regolarità delle

stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Ficociello Andrea due (2) giornate di squalifica; il calciatore Mancini Manuel due (2) giornate di squalifica; il calciatore De Luca Michele due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Rondinelli Davide la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente Teoli Gionatan la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente Ciaraldi Fausto la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente Castaldo Mario la sanzione di mesi sei (6) di inibizione; per la società Asd Oreste Cilento (Ora Cs Galluccio Asd) il non luogo a provvedere per accertata inattività. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. Eugenio Russo

FASC. 460

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe ; Avv. V. Pecorella; Dott. G. De Vincentiis.

Proc.14783/877pfi18-19/MS/CS/jg del 19.06.2019 (Campionato Calcio a Cinque serie C2)

Rilevato che a seguito della notifica della CCI, il presidente Sig. Agnese Ciro e per la società Asd Futsal Ischia S. Antuono presentata dal dott. Filippo Cuomo, giusta delega del Presidente Agnese Ciro, procedevano a definire le rispettive posizioni con applicazione della sanzione ex art.32 sexies C.G.S.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig. Acatrinei Catalin, n.12.04.1982, (gara del 11.11.2017) calciatore all'epoca dei fatti della società Asd Futsal Ischia S.Antuono, per violazione art.1bis, comma 1 e 5, anche in relazione all'art.10, comma 2, de.l C.G.S., agli artt.39 e 43 per aver preso parte alla gara, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; il dirigente accompagnatore sig. Di Sapia Mario (1 gara) della società Asd Futsal Ischia S.Antuono per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39,43, commi 1 e 6, 61 commi 1,5 delle NOIF;

Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata e facevano pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Acatrinei Catalin, tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Di Sapia Mario la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Futsal Ischia S. Antuono. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Acatrinei Catalin, tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Di Sapia Mario la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE

Avv. Arturo Frojo

FASC. 461

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe ; Avv. V. Pecorella; Dott. G. De Vincentiis.

Proc.14824/702pfi18-19/MS/CS/jg del 20.06.2019.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatore: Andrea Iannone n.17.07.1991, per violazione art.1/bis, comma 1 e 10 del C.G.S., anche in relazione all'art.40, comma 4, delle NOIF; perché sebbene già tesserato per la società Asd Gruppo Giovani Banzano, successivamente sottoscriveva una nuova richiesta di tesseramento a favore della società ASD Etoile Montoro; La società Asd Gruppo Giovani Banzano, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni addebitate al proprio tesserato.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Andrea Iannone cinque (5) giornate di squalifica; per la società Asd Gruppo Giovani Banzano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 500,00 di ammenda. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Andrea Iannone cinque (5) giornate di squalifica; per la società Asd Gruppo Giovani Banzano il non luogo a procedere, poiché alcun rilievo può essere mosso alla società che certamente non era a conoscenza della circostanza che il proprio tesserato aveva provato a tesserarsi nuovamente con diversa società. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE

Avv. Arturo Frojo

FASC. 462

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe ; Avv. V. Pecorella; Dott. G. De Vincentiis.

Proc.14857/1161pfi18-19/MS/CS/sds del 20.06.2018 (Campionato Provinciale 3^a Categ. Salerno).

Considerato che il sig. Parlato Vincenzo in proprio e nella qualità di Presidente della A.S.D. Giallo Bleu S. Antonio Abate si è avvalso in quanto previsto dall'art.32 sexies C.G.S. e, attualmente, e in attesa del parere della Procura Generale del C.O.N.I.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatore: Schettino Agostino nato 10.08.2000, (gara del 24.03.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Longobardi Ciro (1 gara), della società Asd Giallo Bleu S. Antonio Abate, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF;

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Giallo Bleu S. Antonio Abate, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore sig. Longobardi Ciro con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente

ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Schettino Agostino tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Longobardi Ciro la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Giallo Bleu S. Antonio Abate alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Schettino Agostino due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Longobardi Ciro la sanzione di mesi due (2) di inibizione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE
Avv. Arturo Frojo

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 13 settembre 2019.

Il Presidente
Carmine Zigarelli